



COMUNE di PEDRENGO
Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 30/11/1995.

Modifiche: deliberazione C.C. n. 84 del 19/11/1996;
deliberazione C.C. n. 58 del 29/09/1997;
deliberazione C.C. n. 5 del 01/03/1999;
deliberazione C.C. n. 16 del 15/04/1999;
deliberazione C.C. n. 5 del 05/02/2001;
deliberazione C.C. n. 8 del 10/03/2003;
deliberazione C.C. n. 5 del 04/03/2013.

TITOLO I Oggetto

Art. 1 - Adozione del regolamento.

Ai sensi degli articoli 58 e 68 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.93 il Comune di Pedrengo adotta il presente Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, svolto in regime di privativa sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del predetto D. Lgs. e successive modificazioni.

La dizione "rifiuti solidi urbani interni" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali assimilati agli urbani a norma della Legge 22/2/1994 n. 146.

TITOLO II Presupposto della tassa

Art. 2 - Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, **ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessori di civili abitazioni diverse dalle aree a verde**, esistenti **nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D. Lgs. 507/93, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4, del medesimo decreto. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.**

Art. 3 - Riduzioni

1. Nelle zone esterne al centro abitato il cui normale servizio di raccolta fosse limitato, con apposita delibera, a determinati periodi stagionali, la tassa sarà dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

2. Qualora si verifichi che in talune zone il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non sia svolto o sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, il tributo è dovuto in forma ridotta in misura pari al 40%.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese.

Nel caso, che l'utente abbia provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, questi ha diritto, su domanda documentata, allo sgravio o alla restituzione da parte del Comune

di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti a causa:

- della natura e dell'assetto delle superfici, quali, a titolo di esempio, luoghi impraticabili o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- del particolare uso delle superfici, quali, a titolo di esempio, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso, superfici destinate esclusivamente ad attività competitive o sportive qualora non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile;
- della obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata, quali, a titolo di esempio, alloggi non allacciati a servizi a rete o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Le circostanze summenzionate devono essere indicate nella denuncia originaria e di variazione e devono essere debitamente riscontrate attraverso rilevazione diretta o idonea documentazione.

2. Non sono soggette alla tassa le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

L'esenzione di cui sopra non riguarda le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi adibite ad uffici, abitazioni, mense, disimpegni, transito, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e a qualsiasi altra funzione e destinazione che non preveda la produzione, di regola, di rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Non sono , pertanto, soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali, tossici e nocivi. Di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

Invece, la detassazione delle sale di lavorazione non compete alle attività artigianali e di servizi, se non esclusivamente e limitatamente alle superfici di ingombro dei macchinari.

Le circostanze summenzionate devono essere indicate nella denuncia originaria e di variazione attraverso idonea documentazione, quale la copia conforme all'originale ai sensi della Legge n. 15/1968 della scheda descrittiva dei rifiuti speciali e delle modalità con le quali si provvede allo smaltimento dei rifiuti prodotti nonché le planimetrie degli insediamenti attestanti il diverso uso di ciascuna superficie.

3. **Il regime di imposizione delle aree scoperte può essere così sintetizzato:**

AREA SCOPERTA	ARTICOLI D.LGS. 507/93	REGIME TRIBUTARIO DAL 1994 AL 1998	NORME MODIFICATIVE D.LGS. 507/93
Area scoperta pertinenziale o accessoria ad abitazione	62, comma 1	Esclusa	Art. 3, comma 68, lett. c) legge 549/1995
Area scoperta pertinenziale o accessoria a locale tassabile diverso dalle abitazioni	66, comma 2	Esclusa	Art. 6 DI. 328/1997
Area scoperta pertinenziale o accessoria a locale non tassabile	62, comma 3	Esclusa	-
Area scoperta adibita ad attività produttiva di rifiuti urbani o assimilati	66, comma 2	Tassabile al 100 %	Art. 6 DI. 328/1997
Area scoperta adibita a verde ornamentale	66, comma 1	Esclusa se pertinenziale o accessoria	Art. 6 DI. 328/1997
Area scoperta condominiale, non adibita a un uso esclusivo	63, comma 2	Esclusa anche se produttiva di rifiuti	Art. 3, comma 68, lett. d) legge 549/1995
Area scoperta condominiale, adibita a un uso esclusivo	63, comma 2	Tassabile al 100 %, se non pertinenziale o accessoria	Art. 6 DI. 328/1997
Area scoperta produttiva di rifiuti speciali	62, comma 3	Esclusa	-
Altre aree scoperte non produttive di rifiuti per destinazione, per natura o per inutilizzabilità	62, comma 2	Esclusa	-

4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le superfici esterne degli impianti sportivi su cui vengono praticati sport ufficiali da parte di società sportive operanti senza fini di lucro. Resta ferma la condizione di intassabilità delle superfici destinate esclusivamente ad attività ginniche, qualora non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile, in base a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

TITOLO III

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 5 - Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc...) occupi, detenga o conduca locali ad aree scoperte di cui al precedente art. 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - (SOPPRESSO)

Art. 7 - Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati

Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta sia per i locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori dei singoli esercizi o quote di multiproprietà.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

TITOLO IV Commisurazione della tassa e tariffe

Art. 8 - Gettito del tributo

1. Il gettito complessivo della tassa viene stabilito dall'Amministrazione Comunale secondo il rapporto di copertura prescelto del costo del servizio; esso non può in ogni caso superare il costo di esercizio del servizio di **raccolta e** smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni né essere inferiore al limite minimo obbligatorio di copertura fissato dalle disposizioni in materia.

2. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura, il costo di esercizio, comprendente ogni onere diretto e indiretto secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 2, del D. Lgs. 507/93, viene desunto dal conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e penalità. Dal costo così determinato sono dedotte le entrate

derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 61 dello stesso decreto.

3. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 9 - Classificazione delle categorie tassabili

A partire dal 1° gennaio 1996, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categoria contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Per i locali e le aree diversi da quelli a uso abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto (quali, ad esempio, un'attività artigianale ed una di commercializzazione anche di merci diverse da quelle prodotte nell'ambito dell'attività artigianale), la tassa è calcolata in base alla superficie applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali e le aree sono classificate come segue

CATEGORIA A

1. Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
2. Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
3. Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
4. Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi;
5. Depositi e magazzini di stoccaggio merci deperibili.

CATEGORIA B

1. Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
2. Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.
3. Attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili.

CATEGORIA C

1. Abitazioni private.
2. Attività ricettivo alberghiere.
3. Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

1. Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie
2. Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

1. Attività di produzione artigianale o industriale.
2. Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
3. Attività artigianali di servizio.
4. Attività di produzione artigianale o industriale di beni deperibili.

CATEGORIA F

1. Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
2. Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Sino al provvedimento di approvazione delle nuove categorie di cui al comma precedente, sono in vigore i pre-vigenti criteri di commisurazione.

Art. 10 - Commisurazione della tassa

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, **salvo diverse disposizioni legislative in merito**, il Comune delibera le tariffe per unità di superficie di ogni singola categoria o sottocategoria da applicare nell'anno successivo. In assenza di deliberazione entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe in vigore. Aumento o diminuzioni tariffarie oltre il termine predetto sono possibili solo nei casi di cui all'art. 69 - comma 3 - del D. Lgs. 507/93 (dissesto dichiarato).

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi dell'esercizio, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 11 - Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto di muri; per le aree sul perimetro interno al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte adibite a verde, indipendentemente dalla superficie, e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali, non adibite ad un uso proprio, sono

escluse dalla tassazione; devono invece essere tassate in misura intera, le aree scoperte operative e quelle accessorie o pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

Art. 12 - Riduzioni

Le tariffe sono ridotte:

- A) del 20% per le abitazioni con unico occupante;
- B) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata al Comune, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- C) del 20% per le abitazioni di utenze che, nelle condizioni di cui alla lettera B), risieda o dimori all'estero per più di cinque mesi l'anno;
- D) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibite ad uso stagionale per meno di 6 mesi o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

La richiesta deve essere presentata dall'interessato entro il 20 gennaio di ogni anno.

Art. 13 - Agevolazioni ed esenzioni.

Vengono previste speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni. In particolare le tariffe sono ridotte:

- A) del 20% per i soggetti muniti di sistemi per il compostaggio domestico, ottenuto mediante apposita domanda al Comune ovvero con presentazione di idonea documentazione che ne dimostri il possesso e l'utilizzo (**con esclusione della dispersione di rifiuti nel terreno**);
- B) **SOPPRESSO**: del 20% per i soggetti muniti di sistemi di ecodissipazione mediante presentazione di idonea documentazione che ne dimostri il possesso e l'utilizzo;
- C) **Agli operatori artigianali, industriali, commerciali e di servizi che avviano al recupero a proprie spese rifiuti assimilati tramite convenzioni con recuperatori autorizzati, è concessa una tariffa per le superfici ove si producono i rifiuti stessi, ridotta di 1/3.**

A tal fine gli operatori sopra indicati, per fruire dell'agevolazione, sono tenuti a produrre:

a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti assimilati agli urbani per i quali il produttore provvede all'avvio al recupero. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta. L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al Comune copia del MUD

dell'anno cui si riferisce l'istanza di agevolazione dalla tassa, entro 30 giorni dal termine di presentazione dello stesso alla CCIAA. I contribuenti non tenuti alla presentazione del MUD, entro lo stesso termine, dovranno presentare idonea documentazione attestante la produzione e conferimento a proprie spese dei rifiuti assimilati. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero a tassazione con tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;

b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti i rifiuti assimilati avviati al recupero presso terzi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione di tali rifiuti non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.

L'istanza va presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno. La mancata presentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione della tassa.

Sono esenti dal tributo:

A) le abitazioni occupate da soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune o che versino in situazione di disagiate condizioni economiche. L'esenzione è accordata in base a certificazione dal responsabile dei Servizi Sociali.

B) le abitazioni occupate esclusivamente da persone che non possiedono altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione sociale ovvero di invalidità e non siano titolari di altri diritti di proprietà, anche frazionari, relativi a beni immobili di qualsiasi genere diversi dalla abitazione di cui compete l'esonero. Il possesso dei requisiti anzidetti deve essere auto-certificato ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.68 n. 151.

La richiesta deve essere presentata dall'interessato entro il 20 gennaio di ogni anno.

Sono, inoltre, esenti dal tributo le scuole materne pubbliche e private.

Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce la predetta iscrizione.

Art. 13 bis – Ulteriori Agevolazioni

Ulteriori agevolazioni possono essere concesse su deliberazione della Giunta Comunale a privati cittadini che si propongono per la manutenzione continuativa di aree verdi o spazi pubblici.

Le richieste di manutenzione potranno riguardare aree ben definite (aiuole, piazzole, ecc.) e dovranno di norma prevedere:

- un intervento continuativo
- l'utilizzo di attrezzature del privato
- la preventiva accettazione delle indicazioni di intervento da definirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In relazione alla quantità/qualità dell'intervento, la Giunta potrà accordare riduzioni parziali, nella misura dal 20% al 60%, della TARSU a carico del soggetto richiedente. Gli accordi avranno di norma validità biennale e potranno essere prorogati per analogo periodo previo accertamento dell'utilità nel tempo dell'intervento.

Art. 14 - Tassa giornaliera.

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente (anche non ricorrentemente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorato del 50%, diviso per 365.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è applicata la categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93. In caso di occupazione abusiva, la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica:

- a) in caso di occupazione per un periodo inferiore alle quattro ore giornaliere
- b) in caso di occupazione per il solo carico e scarico delle merci e per i traslochi
- c) in caso di occupazione per manifestazioni, feste e iniziative comunali, ovvero patrocinate dal Comune
- d) in caso di occupazione per manifestazioni, feste ed iniziative di carattere culturale, o ricreativo organizzate senza fine di lucro.

Art. 15 - Obbligazione tributaria

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno dell'anno solare.

La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

TITOLO V - Denunce e riscossioni

Art. 16 - Funzionario responsabile

Il Comune designa un funzionario responsabile e ne comunica il nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.

Il funzionario responsabile è preposto al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento; ad esso sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 17 - Denunce iniziali e di variazione

1. I soggetti passivi e/o responsabili del tributo di cui al precedente TITOLO III presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. Per il 1996 detta scadenza è fissata al 30 marzo. La denuncia va redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia va presentata direttamente o a mezzo raccomandata postale all'Ufficio Tributi del Comune.

2. Nel caso di riduzione della tariffa di cui all'art. 12 il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta con apposita denuncia di variazione.

Art. 18 - Accertamenti

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 15, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all'articolo 16 con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 71 del D. Lgs. 507/93.

Art. 19 - Poteri strumentali del Comune

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o della rilevazione della materia imponibile il Comune può:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

c) in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui alla lettera a) nel termine concesso, procedere alla rilevazione della destinazione e della misura delle superfici tramite gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, del D. Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco ad

accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini di tale rilevazione e previo avviso da comunicare almeno tre giorni prima della verifica.

d) in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, procedere all'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

e) ove non sia in grado di provvedere autonomamente, stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici ai sensi e nelle modalità di cui all'articolo 71 comma 4 del D. Lgs. 507/93.

Art. 20 - Riscossione

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lettera gg) del D.L. 70/2011, a decorrere dal 01/01/2013 la riscossione spontanea della Tassa Smaltimento Rifiuti e delle correlate addizionali, nonché la riscossione derivante da attività di accertamento, è effettuata direttamente dal Comune.

2. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato su apposito conto corrente postale dedicato, sul conto di tesoreria comunale, nonché a mezzo modello F24 avvalendosi dei codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate, qualora l'ente provveda a sottoscrivere apposita convenzione.

3. Il Comune, ai fini della riscossione spontanea della tassa:

a) elabora liste di carico dei contribuenti sulla base del contenuto delle denunce TA.R.S.U. pervenute e degli accertamenti notificati, aggiornata almeno al 20/01 dell'anno in corso, con cui liquida ordinariamente la tassa, salvi successivi interventi di ri-liquidazione di singole posizioni TARSU a seguito di presentazione di denunce di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

b) provvede ad inviare ai contribuenti entro la data di scadenza della prima rata fissata, specifico avviso di pagamento contenente: l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze.

4. Salvo diversa determinazione dell'Ente, da definirsi mediante deliberazione della Giunta Comunale, la tassa deve essere versata dai contribuenti in due rate alle seguenti scadenze:

- 31 Luglio (1° rata),
- 31 Ottobre (2° rata),

Oppure in un'unica soluzione con scadenza al 31 luglio.

5. I contribuenti sono tenuti a versare la tassa in misura corrispondente all'importo liquidato dal Comune nella lista di carico di cui al comma 3 o nell'apposita ri-liquidazione della singola posizione del contribuente effettuata dopo l'elaborazione della lista di carico per prendere atto dell'avvenuta successiva presentazione di denuncia di variazione o cessazione TARSU, utilizzando esclusivamente i bollettini postali precompilati spediti dal Comune o gli altri canali di pagamento messi a disposizione a tal fine;

6. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze di cui al precedente comma 4 è sollecitato dal Comune mediante invio anche con raccomandata con ricevuta di ritorno di apposita richiesta di pagamento in un'unica soluzione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa; con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione forzata dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.

7. Ai contribuenti che non hanno eseguito in tutto o in parte il pagamento sollecitato ai sensi del comma 6 di questo articolo, verrà notificato avviso di accertamento per parziale o omesso versamento anche a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, con

contestale irrogazione della sanzione di cui al comma 6 e con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto, fissate nella misura di €. 5,88.

La tassa oggetto di accertamento dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto, utilizzando il bollettino postale ad esso allegato o mediante gli altri canali di pagamento messi a disposizione a tal fine.

Gli atti di accertamento TA.R.S.U. consentono l'ordinaria liquidazione del tributo per le annualità successive a quelle oggetto di accertamento.

Art. 20 bis – La riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 nonché mediante le disposizioni del Titolo II del Dpr 602/73.

Art. 21 - Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento dalla maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,64 a euro 258,22. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 5 per cento annuo (art. 8 D.Lgs n. 46 del 26.2.1999), a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Art. 22 - Sgravi e rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D. Lgs. 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati dall'art. 75 stesso.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988 n. 43.

Art. 23 - Contenzioso

Contro gli atti è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del provvedimento impugnato:

- alla Commissione Tributaria, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- alla Commissione Provinciale Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, a norma dell'art. 80 del D. Lgs. n. 546/92 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso.

TITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 24 - Disposizioni finali

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre 1995, determina con efficacia dall'1.1.1996 le nuove tariffe per ciascuna categoria o sotto categoria.

Art. 25 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli sottoindicati, che decorrono dall'1.1.96:

- art. 7 (locali in multiproprietà e centri commerciali integrati)
- art. 11 comma 2 (aree scoperte, destinate a verde)
- art. 12 (riduzioni).

Le denunce integrative e modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentate entro il 20 gennaio di ciascun anno, e per l'anno 1996 entro il 30 marzo ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 26 - Abrogazioni e norme di rinvio

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modifiche, nonché le altre norme legislative e regolamentari in materia.